

Strade di transito interne alla Città-Borghi e di penetrazione principali:

10 m. dagli assi e 5 m. per parte dai cigli

Per l'Autostrada A9 (tratto Grandate, Como-Sud-Ponte Chiasso, Como Nord, Brogeda), salva la competenza della ANAS ai sensi della Legge 24 luglio 1951 n. 729, per quanto di competenza comunale le limitazioni non si riferiscono alle recinzioni e non si riferiscono agli edifici lungo i tratti di galleria.

Nelle zone dei Borghi e delle Frazioni o località ex Frazioni di Monte Olimpino, Ponte Chiasso, Camnago Volta, Civiglio, Garzola, gli edifici ed i manufatti in genere saranno normalmente costruiti a distanza minima di m. 4,50 dagli assi previsti o attuali o di rettifica di strade, rogge, spazi pubblici, ecc.

Nelle frazioni o località di Camerlata (a sud della curva di Via Napoleona all'incrocio tra le Ferrovie dello Stato e Nord-Milano) Rebbio, Breccia, Albate, Lora, Tavernola, gli edifici ed i manufatti in genere saranno normalmente costruiti a distanza minima di 6 m. dagli assi previsti o attuali o di rettifica di strade, rogge, spazi pubblici, ecc.

Nel caso di strade che si sviluppano su diverse zone tra quelle descritte nei due comma precedenti, le prescrizioni della distanza di 6 m. dall'asse può essere estesa lungo gli interi tronchi. Nel caso di strade, ecc. esistenti potrà essere invece mantenuta lungo gli interi tronchi la prescrizione della distanza delle costruzioni di m. 4,50 dall'asse.

Le norme di questo articolo non si riferiscono agli agglomerati a carattere storico, artistico, ambientale di cui all'art. 17 della Legge 6 agosto 1967 n. 765 nè alle zone di interesse ambientale o monumentale di cui all'art. 10 delle presenti Norme.

=====

DISPOSIZIONE INTEGRATIVA E DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE TRANSITORIE
DEL DECRETO P.R. SULLA CITTA' MURATA

(Deliberazione del Consiglio Comunale del
21 aprile 1970 n. 89)

- Art. 2 Bis -

Il territorio racchiuso entro la cerchia delle mura medioevali od immediate adiacenze, delimitato e compreso da nord verso est, sud, ovest, tra: Lungo Lario Trento, Piazza Cavour, Lungo Lario Trieste, Ferrovie Nord Milano, Stazione di Como Lago, Piazza G. Verdi, Via N. Sauro, Viale C. Battisti, Piazza della Vittoria, Viale Cattaneo, Viale Varese, Piazza Cacciatori delle Alpi, Viale Cavallotti (indicato col termine "Città Murata"), in ragione del suo particolare valore storico artistico ed am=

bientale deve considerarsi, per l'omogeneità e continuità dei suoi significati urbanistici ed architettonici, un'unica zona. Tale territorio si configura come "zona territoriale omogenea "A" ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2.4.1968.

Art. 3 Bis -

Fino all'adozione della integrazione organica della normativa dettata nel D.P.R. per la Città Murata e salvo il ricorso ai piani particolareggiati previsti dall'art. 3 delle norme tecniche di attuazione (adottate con deliberazione n. 136) d'intesa con la Soprintendenza saranno autorizzabili:

- a) opere ordinate al restauro conservativo della tipologia assimilata organicamente dagli edifici fino al 1860;
- in dette opere si intendono comprese quelle di rimozione delle costipazioni edilizie (con esclusione quindi, di qualsiasi incremento volumetrico), nonché quelle di adeguamento degli elementi secondari non strutturali, non tipologici, non stilistici, e non superfetativi, alle esigenze di innovazione o di integrazione tecnologica consone alle funzioni che saranno ritenute compatibili con le attitudini dell'edificio e con la tipologia del settore della Città Murata, secondo le risultanze delle indagini condotte e delle documentazioni raccolte;
- b) opere ordinate al restauro conservativo degli elementi architettonici e dei principali elementi tipologici degli edifici costruiti successivamente al 1860;
in dette opere si intendono comprese quelle di rimozione delle costipazioni edilizie (con esclusione, quindi, di qualsiasi incremento volumetrico), nonché quelle di adeguamento degli elementi secondari (e non superfetativi) alle esigenze di innovazione o di integrazione tecnologica consone alle nuove funzioni che saranno ritenute compatibili con le attitudini dell'edificio e con la tipologia del settore della Città Murata in cui trovasi l'edificio, secondo le risultanze delle indagini condotte e delle documentazioni raccolte;
- c) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di natura indifferibile, purchè coerenti con i criteri fissati sub A e sub B.

(Vedere anche la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 21 aprile 1970 sull'incentivazione degli interventi di restauro conservativo negli edifici nella Città Murata).